



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL**

Regolamento **CFSL**

N. 6057

Regolamento per l'esame di specialista della sicurezza sul lavoro

del 24 marzo 2011 (stato 1° luglio 2021)

Regolamento per l'esame di specialista della sicurezza sul lavoro

del 24 marzo 2011

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL, visto l'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (ordinanza sulla qualifica)¹, decreta:

I Aspetti generali

1 Principio

- 1.1 Chi ha frequentato con successo i corsi CFSL e soddisfa le condizioni per accedere agli esami può conseguire presso la Suva il diploma di ingegnere della sicurezza.²
- 1.2 Grazie alla formazione svolta, i titolari del diploma dispongono delle nozioni e delle capacità richieste per esercitare con competenza e responsabilità l'attività di specialista della sicurezza sul lavoro.
- 1.3 Le prove d'esame vengono definite, organizzate e svolte dalla Suva su mandato della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro.

2 Formazione

- 2.1 La formazione si basa sui requisiti definiti nell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (ordinanza sulla qualifica)³.
- 2.2 I corsi CFSL sono riconosciuti come corsi di perfezionamento professionale dall'Ufficio federale della sanità pubblica

¹RS 822.116

²Nuovo testo giusto secondo la decisione della CFSL del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° luglio 2021

³RS 822.116

3 Commissione d'esame

- 3.1 Per la supervisione e l'organizzazione degli esami, la CFSL istituisce una commissione d'esame composta da 5 a 7 membri fra i quali nomina un presidente che rimane in carica per quattro anni con la possibilità di essere rieletto.
- 3.2 Su richiesta del responsabile della formazione, la commissione d'esame
 - a. approva il programma d'esame,
 - b. decide in merito al riconoscimento di formazioni di base conseguite all'estero,
 - c. sceglie i responsabili dei corsi e gli esperti,
 - d. fissa le tasse d'esame,
 - e. redige un rapporto per la CFSL da sottoporre all'attenzione dell'Ufficio federale della sanità pubblica,
 - f. può emanare direttive riguardanti gli esami.
- 3.3 I membri della commissione possono partecipare alle attività concernenti gli esami.

4 Responsabile della formazione

Il responsabile della formazione della Suva

- a. forma il team d'esame,
- b. è responsabile dell'elaborazione delle prove d'esame, delle soluzioni e dei criteri di valutazione (standard),
- c. controlla che gli esami si svolgano correttamente,
- d. decide in merito all'ammissione all'esame, fatto salvo il punto 3 capoverso 2 lettera b,
- e. su richiesta del team d'esame decide in merito al superamento/mancato superamento dell'esame.

5 Team d'esame

Il team d'esame è composto dal responsabile dell'esame (in genere il responsabile di un corso) e dagli esperti.

Titolo II e punti 6-12

Abrogati⁴

III Esame di ingegnere della sicurezza

13 Ammissione

- 13.1 Sono ammesse all'esame le persone che
- a. possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un'università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola universitaria professionale svizzera (livello terziario A),
 - b⁵. 1. hanno ottenuto un diploma di esperta/esperto nell'ambito della sicurezza conformemente all'Ordinanza sulla qualifica, o
2. hanno ottenuto l'attestato professionale federale come specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), e
 - c. anno seguito la formazione complementare per ingegneri della sicurezza della durata di almeno dieci giorni.
- 13.2 La commissione d'esame decide in merito al riconoscimento di formazioni di base conseguite all'estero applicando per analogia l'articolo 11d capoverso 3 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali⁶.
- 13.3 L'esame deve essere sostenuto entro un anno dall'ultimo giorno di corso. In presenza di una richiesta motivata il responsabile della formazione può concedere una proroga.

14 Oggetto e valutazione del lavoro di diploma

- 14.1 Il candidato deve redigere e presentare un lavoro pratico proprio all'attività di ingegnere conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza sulla qualifica⁶, proponendo un argomento adeguato al responsabile del corso.

⁴Abrogati con la decisione della CFSL del 5 dicembre 2018, con effetto dal 1° luglio 2021

⁵Nuovo testo in base alla decisione della CFSL del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2019

⁶RS 832.30

- 14.2 All'elaborazione del lavoro di diploma devono essere dedicati almeno cinque giorni.
- 14.3 Il lavoro di diploma e la relativa presentazione sono valutati dal responsabile dell'esame e da due esperti.
- 14.4 L'esame di diploma di ingegnere della sicurezza risulta superato con un voto minimo di 4.

15 Attestato di diploma

La candidata o il candidato che supera l'esame ottiene il diploma di specialista della sicurezza sul lavoro con la menzione complementare «ingegnere della sicurezza CFSL». Il diploma è rilasciato dalla Suva su mandato della CFSL ed è firmato dal responsabile della formazione e dal presidente della CFSL.

16 Ripetizione del lavoro di diploma

Un lavoro di diploma insufficiente (voto inferiore a 4) può essere rielaborato e ripresentato entro un anno dalla prima presentazione. La candidata o il candidato è libero di proporre un nuovo tema al responsabile del corso.

IV Disposizioni generali

17 Supporti didattici

- 17.1 I supporti didattici ammessi vengono resi noti in anticipo.
- 17.2 L'utilizzo di supporti didattici non ammessi comporta l'esclusione dall'esame, che viene ritenuto non superato.

18 Impedimenti

- 18.1 Se un candidato non si presenta a sostenere una prova d'esame senza addurre una motivazione valida, l'esame risulta non superato. Si considerano motivazioni valide in particolare malattia, infortunio, servizio militare, decesso di un familiare.
- 18.2 Chi, a causa di malattia o infortunio, non può sostenere l'esame, deve presentare un certificato medico.

19 Valutazione

- 19.1 La prova d'esame è valutata secondo la seguente scala (voti interi o mezzi voti):
 - 6 = ottimo
 - 5 = buono
 - 4 = sufficiente
 - 3 = insufficiente
 - 2 = scarso
 - 1 = molto scarso
- 19.2 Gli esaminatori stabiliscono collegialmente la valutazione. Se non giungono a un giudizio unanime si calcola la media aritmetica dei voti proposti.

20 Comunicazione

Il mancato superamento dell'esame viene comunicato per iscritto.

21 Ripetizione dell'esame

- 21.1 Chi non supera l'esame ha la possibilità di ripresentarsi entro un anno per sostenere le prove d'esame non superate. In presenza di una richiesta motivata, il responsabile della formazione può concedere una proroga.
- 21.2 Le prove d'esame non superate possono essere ripetute al massimo due volte.

22 Elenco degli specialisti della sicurezza sul lavoro

La Suva tiene un elenco degli specialisti della sicurezza sul lavoro diplomati.

23 Costi

- 23.1 La CFSL indennizza i membri della commissione d'esame.
- 23.2 Le tasse d'esame (esclusa la ripetizione dell'esame) e di diploma sono comprese nella tassa di iscrizione al corso.
- 23.3 Gli esperti sono indennizzati dalla Suva.

24 Rimedio giuridico

- 24.1 Contro le decisioni basate sul presente regolamento può essere interposto ricorso scritto al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale⁷. Il ricorso deve essere motivato.
- 24.2 Termine per il ricorso: 30 giorni.

⁷RS 173.32

25 Abrogazione di regolamenti precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per l'esame di esperto nell'ambito della sicurezza del 19 ottobre 2006 e il regolamento per il lavoro di diploma degli ingegneri della sicurezza del 19 ottobre 2001.

26 Disposizione transitoria

Le candidate e i candidati ammessi all'esame di esperto nell'ambito della sicurezza secondo il punto 6 del regolamento per l'esame di specialista della sicurezza sul lavoro del 24 marzo 2011 sono esaminati secondo il diritto previgente.⁸

27 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012

Lucerna, 24 marzo 2011

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

il presidente	il Geschäftsführer
dott. Ulrich Fricker	dott. Serge Pürro

⁸ Nuovo testo secondo la decisione della CFSL del 5 dicembre 2018, in vigore dal 1° luglio 2021